

Ordinanza del DDPS sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport¹

del 20 maggio 1998 (Stato 14 ottobre 2003)

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,*

visto l'articolo 37 capoverso 3 dell'ordinanza del 21 ottobre 1987²
sul promovimento della ginnastica e dello sport,

ordina:

Sezione 1: Scopo, durata e conclusione degli studi

Art. 1 Scopo

¹ Nel quadro degli studi di diploma sono impartite le basi per esercitare professioni nel campo dello sport.

² Scopo principale della formazione è di apprendere le conoscenze necessarie per esercitare una professione attinente all'insegnamento dello sport o al management in ambito sportivo.

Art. 2 Durata e conclusione degli studi di diploma

Di regola, gli studi di diploma durano tre anni e si concludono con un diploma di scuola universitaria professionale (SUP).

Sezione 2: Ammissione

Art. 3 Ammissione agli studi di diploma

L'ammissione agli studi di diploma avviene sulla base di una valutazione delle attitudini organizzata dall'Ufficio federale dello sport (UFSP)³, sezione Scuola federale dello sport di Macolin (sez. SFSM)⁴.

RU 1998 1504

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU 2003 3675).

² RS 415.01

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Ammissione alla valutazione delle attitudini

¹ Per essere ammesso alla valutazione delle attitudini, il candidato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a.⁵ avere ottenuto una maturità professionale, beneficiare di una formazione equivalente o avere superato un esame d'ammissione che consente di accedere a una scuola universitaria professionale;
- b. essere titolare di un certificato di samaritano e di un brevetto di salvataggio;
- c. godere di buona salute e di buona reputazione.

² I candidati con una formazione esclusivamente scolastica, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, devono poter dimostrare di avere esercitato per almeno un anno un'attività professionale oggetto di una regolamentazione.⁶

Art. 5 Valutazione delle attitudini

¹ La valutazione delle attitudini ha lo scopo di giudicare le capacità sportive dei candidati.

² Sono valutate la condizione fisica, la capacità di coordinamento nonché le capacità tecniche nelle seguenti discipline sportive: atletica leggera, corsa di resistenza/cross, ginnastica agli attrezzi, ginnastica e danza, giochi, nuoto e tuffi.⁷

³ La valutazione delle attitudini è considerata superata se si ottengono almeno 28 punti su un massimo di 42 e non vi sono più di tre insufficienze.

⁴ Il candidato che non ha superato la valutazione delle attitudini può ripresentarsi una sola volta. In occasione della ripetizione della valutazione, deve rifare tutte le prove.

⁵ L'UFSPPO (sez. SFSM) disciplina i dettagli in un regolamento.

Sezione 3: Struttura degli studi di diploma**Art. 6**

¹ Gli studi di diploma comprendono una formazione di base di due semestri, seguita da una formazione specifica di quattro semestri.

² Nell'ambito della formazione di base sono impartite le conoscenze fondamentali nelle discipline seguenti:

- a. formazione in scienze dell'educazione;
- b.⁸ formazione di base in scienze dello sport, comprendente lavori di qualificazione nei seguenti campi: apprendimento psicomotorio, movimento, sport e

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU **2003** 3675).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU **2003** 3675).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU **2003** 3675).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 14 giu. 2000 (RU **2000** 1551).

salute, interazione in ambito sportivo, prestazione in ambito sportivo, sport e ambiente nonché impianti sportivi;

- c. formazione pratica e metodologica in discipline sportive quali: alpinismo, atletica leggera, badminton, calcio, canoismo, canottaggio, ciclismo, corsa d'orientamento, escursionismo e sport nel terreno, ginnastica agli attrezzi, ginnastica e danza, hockey su ghiaccio, judo, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, sci, sci di fondo, sci-escursionismo, snowboard, squash, surf a vela, tennis, tennistavolo, tiro con l'arco, tuffi, vela e, se necessario, in altre discipline sportive;
- d. formazione generale.

³ La formazione specifica comprende la continuazione della formazione di base nelle discipline secondo il capoverso 2 lettere a, c e d nonché in tre delle seguenti opzioni professionali:

- a. scuola e formazione;
- b. movimento, sport e salute;
- c. specializzazione in una disciplina sportiva;
- d. management in ambito sportivo.⁹

⁴ Ogni opzione professionale è costituita di una parte di base e di una parte d'approfondimento. Per poter concludere la formazione specifica, è necessario concludere le parti di base in tre opzioni professionali e la pertinente parte d'approfondimento in una delle opzioni professionali scelte.¹⁰

Sezione 4: Internato

Art. 7

¹ Durante la formazione, gli studenti hanno la possibilità di alloggiare e prendere i pasti presso l'UFSPPO.

² L'UFSPPO disciplina i dettagli in un regolamento d'internato.

Sezione 5: Periodo di prova, promozione e ottenimento del diploma

Art. 8 Periodo di prova e promozione

¹ Gli studenti sono valutati periodicamente. L'apprezzamento è espresso mediante note oppure con le qualificazioni «sufficiente» o «insufficiente».

² Il primo semestre è considerato periodo di prova. Superato il periodo di prova, ha luogo una promozione straordinaria.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU **2003** 3675).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU **2003** 3675).

³ Le promozioni ordinarie hanno luogo:

- a. dopo il primo anno di studi, se si è superato il primo esame propedeutico;
- b. dopo il secondo anno di studi, se si è superato il secondo esame propedeutico;
- c. dopo il terzo anno di studi, se si è superato l'esame di diploma.

Art. 9 Ottenimento del diploma

¹ Gli studi si concludono con l'esame di diploma e il lavoro di diploma.

² Il diploma è rilasciato dall'UFSPPO (sez. SFSM) e dalla Scuola universitaria professionale bernese.

Art. 10 Requisiti

I requisiti per il periodo di prova, la promozione e l'ottenimento del diploma sono stabiliti nell'appendice 2. L'UFSPPO (sez. SFSM) disciplina i dettagli in un regolamento d'esame e di promozione.

Art. 11 Conferenza d'esame

¹ La conferenza d'esame si compone della direzione degli studi di diploma (presidenza), degli esaminatori e degli esperti che assistono ai differenti esami.

² Essa decide sull'ammissione agli studi di diploma, sulla promozione e sulla consegna del diploma.

Sezione 6: Regolamentazione, organo consultivo e direzione degli studi di diploma

Art. 12 Regolamentazione degli studi di diploma

L'UFSPPO (sez. SFSM) emana i seguenti regolamenti concernenti gli studi di diploma:

- a. il regolamento concernente l'ammissione agli studi di diploma nel campo dello sport e la valutazione delle attitudini;
- b. il regolamento degli studi;
- c. il regolamento d'internato;
- d. il regolamento d'esame e di promozione.

Art. 13 Conferenza degli studi di diploma

¹ L'UFSPPO (sez. SFSM) istituisce una conferenza degli studi di diploma. La conferenza si compone della direzione della divisione della formazione, della direzione degli studi di diploma (presidenza), dei responsabili delle discipline insegnate nel quadro degli studi di diploma, di una rappresentanza dell'Istituto di scienza dello

sport...¹¹, di una rappresentanza degli studenti e di una rappresentanza dell'Associazione maestri di sport diplomati della SFSM.

² Se necessario, possono essere consultati altri insegnanti dell'ambito degli studi di diploma.

³ La conferenza degli studi di diploma discute segnatamente questioni riguardanti la concezione e l'organizzazione degli studi di diploma e sottopone le pertinenti proposte alla direzione dell'UFSPPO.

⁴ Essa decide inoltre sull'esclusione dagli studi di diploma per motivi disciplinari.

Art. 14 Direzione degli studi di diploma

Il direttore degli studi di diploma elabora i regolamenti concernenti gli studi di diploma, presiede le sedute della conferenza d'esame e della conferenza degli studi di diploma e coordina l'organizzazione degli studi di diploma.

Sezione 7: Sportivi d'élite

Art. 15 Regolamentazione particolare

¹ L'UFSPPO (sez. SFSM) può agevolare l'accesso agli studi di diploma a sportivi d'élite riconosciuti, sempre che soddisfino i requisiti posti agli altri candidati per quanto concerne le materie di cultura generale della maturità professionale.

² La regolamentazione particolare concerne:

- a. l'ammissione fondata su una valutazione delle attitudini adeguata al caso specifico;
- b. la ripartizione degli studi su un periodo massimo di sei anni;
- c. la dispensa da talune discipline già comprese nella formazione dello sportivo d'élite.

³ La formazione degli sportivi d'élite è stabilita secondo uno speciale programma di studi elaborato e adeguato annualmente in collaborazione con l'assistente competente.

Art. 16 Promozione e ottenimento del diploma

¹ Alla fine di ogni anno di studi, la conferenza d'esame decide la promozione sulla base dei risultati ottenuti agli esami.

² Il diploma è rilasciato allo sportivo d'élite che ha superato l'esame di diploma in tutti i campi della formazione e soddisfa tutti requisiti.

¹¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata stralciata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Sezione 8: Protezione giuridica e tasse

Art. 17 Protezione giuridica

¹ Le decisioni della conferenza d'esame, della conferenza degli studi di diploma o di altri organi dell'UFSPPO possono essere impugnate entro 30 giorni presso la direzione dell'UFSPPO.

² Le decisioni della direzione dell'UFSPPO possono essere impugnate entro 30 giorni presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento).

³ Del rimanente, è applicabile la legge federale sulla procedura amministrativa.¹²

Art. 18 Tasse

Le tasse concernenti gli studi, l'alloggio e il vitto nonché gli esami e altre prestazioni si fondano sull'ordinanza concernente le tasse e gli emolumenti dell'UFSPPO emanata dal Dipartimento.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'11 gennaio 1989¹³ sulla formazione di maestri di sport alla Scuola federale dello sport di Macolin è abrogata.

Art. 20 Disposizioni transitorie

¹ ...¹⁴

² Le persone che hanno concluso un ciclo di studi biennale conformemente al diritto previgente (formazione di maestro di sport SFSM) possono ottenere il diploma conformemente alla presente ordinanza alle condizioni indicate nell'appendice 3. Tale possibilità sussiste per l'ultima volta nel quadro del ciclo di studi 2001–2004.¹⁵

³ Le persone che nel 1999 ottengono il diploma secondo il diritto previgente possono chiedere, dopo il riconoscimento dei primi diplomi SUP, il pertinente titolo SUP, sempre che siano in grado di dimostrare di avere seguito un corso postdiploma a livello universitario o di possedere un'esperienza professionale di almeno cinque anni in ambito sportivo. Nel caso di persone secondo il capoverso 2, è tenuto conto dell'esperienza professionale acquisita dopo l'ottenimento del diploma di maestro di sport SFSM.

⁴ ...¹⁶

¹² RS 172.021

¹³ [RU 1989 202, 1995 4843]

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU 2003 3675).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU 2003 3675).

¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU 2003 3675).

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1998.

Appendice I¹⁷

¹⁷ Abrogata dal n. II dell'O del DDPS del 6 ott. 2003 (RU **2003** 3675).

Promozione e ottenimento del diploma

1 Promozione

- 1.1 Tutte le discipline insegnate sono oggetto di una valutazione in occasione di ogni promozione. La valutazione può tenere conto delle note o delle qualificazioni «sufficiente» o «insufficiente» ottenute nei semestri precedenti. Le note o le qualificazioni sono ponderate in funzione del numero delle ore di lezione dispensate durante il semestre nella disciplina in questione per rapporto al programma globale.
- 1.2 Per la promozione contano tutte le discipline, eccettuate le discipline facoltative.
- 1.3 Sono considerate discipline facoltative le offerte di formazione non comprese nelle discipline indicate all'articolo 6 capoversi 2 e 3.

2 Periodo di prova, esame propedeutico e esame di diploma

Il periodo di prova, l'esame propedeutico e l'esame di diploma sono considerati superati se sono soddisfatte le condizioni elencate di seguito:

- a. la media aritmetica di tutte le note figuranti nel pertinente attestato è almeno di 4,00;
- b. per ogni disciplina secondo l'articolo 6 capoversi 2 e 3, la media aritmetica di tutte le note figuranti nel pertinente attestato è almeno di 4,00;
- c. la percentuale di note e qualificazioni insufficienti non supera il 25 per cento.

3 Lavoro di diploma e ottenimento del diploma

- 3.1 Il lavoro di diploma è considerato sufficiente se la media aritmetica di tutte le note attribuite per tale lavoro è almeno 4,00.
- 3.2 Il diploma è rilasciato se l'esame di diploma è superato e il lavoro di diploma è sufficiente.
- 3.3 Gli studenti che non soddisfano i requisiti per l'ottenimento del diploma ricevono un attestato con i risultati conseguiti.

¹⁸ Aggiornato giusta il n. II dell'O del DDPS del 14 giu. 2000 (RU **2000** 1551).

4 Esami di riparazione

- 4.1 Gli studenti possono ripetere una sola volta l'esame propedeutico e l'esame di diploma non superati; parimenti, possono presentare ancora una volta un nuovo lavoro di diploma se quello presentato è stato giudicato insufficiente.
- 4.2 L'esame di riparazione dev'essere sostenuto entro tre anni dal momento in cui l'esame non è stato superato; parimenti, il nuovo lavoro di diploma deve essere presentato entro tre anni dal momento in cui il lavoro di diploma precedente è stato giudicato insufficiente.

Ottenimento del diploma SUP da parte di titolari di un diploma di studio biennale. Formazione complementare

1 Principio

I maestri di sport SFSM diplomati che hanno concluso un ciclo di studi biennale conformemente al diritto previgente possono ottenere il nuovo diploma secondo la presente ordinanza alle condizioni previste nel numero 2.

2 Ammissione alla formazione complementare

È ammesso alla formazione complementare chi ha ottenuto il diploma con una media di almeno 5,00 e ha esercitato per almeno due anni un'attività professionale nel campo dello sport. Inoltre, chi ha ottenuto il diploma tra il 1989 e il 1995 deve avere concluso gli studi in almeno tre opzioni professionali.

3 Formazione complementare

- 3.1 La formazione complementare può essere seguita nel quadro della formazione specifica conformemente all'articolo 6 capoverso 3. Sono tenute in considerazione altre formazioni con un programma equivalente impartite dalla SFSM, da università o al corso postdiploma 1995/1996 organizzato dalla SFSM.
- 3.2 La formazione complementare comprende le parti del programma d'insegnamento in vigore che non sono state insegnate durante la formazione precedente, nonché un lavoro di diploma.

4 Requisiti per l'ottenimento del diploma conformemente al nuovo diritto

- 4.1 Le note e le qualificazioni ottenute nelle discipline della formazione complementare devono essere sufficienti.
- 4.2 Il lavoro di diploma può fondarsi su quello presentato alla fine del ciclo di studi precedente. Esso è ritenuto sufficiente se la media aritmetica di tutte le note attribuite per tale lavoro è almeno 4.00.

5 Consegna del diploma

- 5.1 Il diploma è rilasciato al termine del ciclo di studi.
- 5.2 Gli studenti che hanno completato la formazione complementare ottengono l'analogo diploma degli studenti regolari del ciclo di studi in corso.